

CAMERA DEI DEPUTATI 1609-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: MARTE FERRARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 304)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(DARIDA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE

PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(GRANELLI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 aprile 1984*

—

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Conferenza di Vienna dell'8 aprile 1979 ha adottato l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dando attuazione alle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata alla instaurazione di un nuovo ordine internazionale e alla dichiarazione della 2ª Conferenza dell'UNIDO, tenutasi a Lima nel 1975.

In realtà come è noto, l'UNIDO opera sin dal 1966, ma con questo atto si dà vita ad un istituto specializzato con il compito di promuovere il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale. L'Atto costitutivo è diviso in sei capitoli. Il primo elenca gli obiettivi e le funzioni dell'Organizzazione. Il secondo regola requisiti e modalità per lo *status* di membro dell'UNIDO, e i casi di sospensione e di ritiro. Il terzo stabilisce organi e funzioni: a) conferenza generale, per fissare linee direttrici, orientamenti generali, programmi di lavoro, bilancio, quote di partecipazione; b) consiglio, per vigilare sulla realizzazione dei programmi e attuazione dei bilanci; c) segretariato, retto da un direttore generale con funzioni esecutive. Il quarto capitolo disciplina l'aspetto finanziario e pone a carico degli Stati membri l'obbligo del versamen-

to dei contributi fissati dalla conferenza. Il quinto enuncia i rapporti dell'UNIDO con altre organizzazioni internazionali. Il sesto stabilisce la sede dell'Organizzazione (Vienna), la capacità giuridica, i privilegi e le procedure di risoluzioni di eventuali vertenze tra gli Stati membri.

Giova ricordare che l'Accordo entra in vigore dopo che almeno 80 Stati avranno ratificato l'Atto, ed a condizioni che tra questi, vi siano USA, Gran Bretagna e Germania Federale, in quanto senza l'apporto finanziario di questi paesi l'agenzia non potrebbe operare. Secondo quanto comunicato dal Governo nel corso dell'esame in Commissione, già 114 Stati hanno ratificato l'accordo e il ritardo con cui l'Italia vi provvede non ci consentirà di essere inseriti tra i Paesi fondatori.

Nella considerazione che la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta un comune obiettivo e compito di tutti i paesi e che il processo di industrializzazione attraverso misure concertate deve tendere a garantire uno sviluppo socio-economico integrato e in grado di autoalimentarsi, la Commissione esteri si è espressa favorevolmente alla ratifica dell'Accordo, pur sottolineando il ritardo con cui esso è stato presentato al Parlamento.

FERRARI MARTE, *Relatore*.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)**

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)**

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 dell'atto stesso.

ART. 3.

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunità, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in esenzione della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.